

## **Verbale di Accordo**

Il giorno 09 aprile 2021

tra

**Postel S.p.A.,**

anche in rappresentanza Address Software s.r.l.,

e

**SLC CGIL - SLP CISL - UIL Poste**

**FNC UGL Comunicazioni - FAILP CISAL - CONFSAL Comunicazioni**

### **Premesso che:**

- L'art. 36, VI comma del CCNL vigente prevede che il periodo di ferie è programmato dalla Società, tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio.
- L'art. 36, IX comma del CCNL prevede -con riferimento alle funzioni di staff- periodi di chiusura collettiva in coincidenza del ferragosto e delle festività natalizie da realizzarsi attraverso l'utilizzo di ferie contrattuali di cui al medesimo articolo.
- Facendo seguito a quanto previsto dall'Accordo del 30 luglio 2020 (*Chiusure Collettive 2020*, al punto G), le Parti si sono incontrate il 4, 9 e 13 novembre 2020 anche al fine di definire un'Intesa organica sulla determinazione dei periodi di "chiusura collettiva" riferiti all'anno 2021.
- In coerenza con la regolamentazione di cui all'Accordo di pianificazione e programmazione ferie siglato contestualmente in data odierna, le medesime Parti intendono addivenire ad una intesa relativa alle "ferie collettive" per il personale delle strutture di *Staff*.

### **Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

1. Le Parti, avuto riguardo alle strutture di *Staff* (relativamente alle ferie di competenza 2021), concordano che vengano individuati per il medesimo anno i seguenti periodi di "ferie collettive" di almeno 7 giorni lavorativi dal 9 al 29 agosto c.a. e di 5 giorni lavorativi dal 27 al 31 dicembre c.a..
2. In coerenza con le vigenti previsioni del CCNL di Poste Italiane, il lavoratore dovrà in ogni caso fruire di almeno 10 giorni lavorativi di ferie dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno e della spettanza residua entro la fine dell'anno di riferimento.

3. Per i periodi sopra precisati, esclusivamente a causa di esigenze organizzative e produttive, le singole Funzioni aziendali interessate -coordinandosi con le competenti strutture RUO/RUA- potranno predisporre presidi minimi indispensabili, a seconda delle specificità professionali. Ai fini dell'individuazione delle risorse coinvolte dai presidi minimi, si procederà preliminarmente in base alle adesioni volontarie, secondo ordinari criteri di rotazione ed alternanza.
4. A tal riguardo, chi non avesse usufruito nel periodo da gennaio al 14 giugno 2021 di almeno 5 giorni di ferie di spettanza del 2021, dovrà godere di ulteriori giorni di ferie (fino a concorrenza di 5 gg) nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre 2021.
5. Entro il mese di ottobre 2021, le Parti effettueranno verifica congiunta circa l'applicazione della presente Intesa, incontrandosi inoltre per la definizione dei periodi di chiusura collettiva riferiti all'anno 2022.

\* \* \* \* \*

Si conferma, con l'occasione, che la ricorrenza del Santo Patrono è fissata in funzione della località in cui il dipendente presta normalmente la propria opera e, più precisamente:

- 24 gennaio per la sede di Scanzano
- 27 aprile per la sede di Avezzano
- 21 maggio per la sede di Verona
- 13 giugno per la sede di Padova
- 24 giugno per la sede di Genova
- 29 giugno per le sedi di Roma e Pomezia
- 15 luglio per la sede di Palermo
- 29 settembre per la sede di Bastia Umbra
- 7 dicembre per le sedi di Milano, Melzo e Gorgonzola

*Si coglie, peraltro, l'occasione per rilevare come l'Accordo sindacale del 3 marzo 2021 -raggiunto da Poste Italiane con le OO.SS. stipulanti il CCNL relativamente alla cd. "smonetizzazione delle festività coincidenti con la domenica" (e sottoscritto dalla CapoGruppo anche in rappresentanza del Gruppo Postel)- abbia contemplato la possibilità di definire conseguentemente, al secondo livello di contrattazione, intese coerenti alle circostanze in cui si verifichi coincidenza della ricorrenza del Santo Patrono con la domenica.*

*A tal riguardo, per quanto attiene all'anno 2021 -coincidendo il 13 giugno pv con una domenica-, al personale Postel operante presso la sede di Padova è riconosciuta facoltà di fruire, esclusivamente su base volontaria, di un giorno di permesso retribuito non monetizzabile, in luogo del trattamento economico di cui all'art. 37 comma V del CCNL.*

*Al fine di incentivare il ricorso all'istituto in questione, l'Azienda concederà ai lavoratori che opteranno per la fruizione della giornata di festività "smonetizzata", un ulteriore permesso orario retribuito non monetizzabile, in misura pari a 1 ora; tale permesso dovrà tassativamente essere fruito, a giornata intera, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.*

*I lavoratori che intendano richiedere il riconoscimento di tale giorno di permesso dovranno comunicarlo all'Azienda nelle modalità ed entro i termini che saranno tempestivamente indicati da quest'ultima.*

per **Postel S.p.A**

Armando Candido  
(originale firmato)  
Mario Bocchetta  
(originale firmato)  
Mario Nolletti  
(originale firmato)  
Roberta Lombardi  
(originale firmato)  
Francesco Freda  
(originale firmato)

per le **OO.SS.**

SLC-CGIL D. Di Bianco  
(originale firmato)  
SLP-CISL M. Affatigato  
(originale firmato)  
UIL poste P. Esposito; S. De Nardis  
(originale firmato)  
FNC UGL Com.ni G. Surace; M. Fusco;  
(originale firmato)  
FAILP-CISAL G. Tabacchini;  
(originale firmato)  
CONFSAL Com.ni R. Rodelli  
(originale firmato)